
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
D.ssa Elvira Amata

[Signature]

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Cugliotta

[Signature]

IL DIRETTORE SANITARIOAZIENDALE
Dott. Giuseppe Drago

[Signature]

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

[Signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 1 MAG. 2015

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Cugliotta
[Signature]

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 914 del 29 APR. 2015

U.O.C. AFFARI GENERALI, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE.

OGGETTO: RIMBORSE SPESE LEGALI, EX ART. 25 CCNL DELLA DIRIGENZA STPA AL DIPENDENTE MATR. 6423

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO AREA TERRITORIALE
Avv. Salvatore Iurato

[Signature]

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
AREA TERRITORIALE Servizio AA.GG.
Avv. Giovanni Tolomeo

[Signature]

Il 29 APR. 2015, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- D.ssa Elvira Amata
- Direttore Amministrativo
- Dott. Giuseppe Drago
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Cugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta della Direzione Amministrativa dell'U.O.C. Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e risorse Umane che con la sottoscrizione ne attesta la regolarità formale e la legittimità sulla base della documentazione e dei dati forniti dagli uffici interessati;

Premesso che con propria nota del 12.12.2014, acquisita in pari data al protocollo generale dell'ASP di Ragusa n.° E 0024762, il dott. F.P. , **Matricola 6423**, medico veterinario area "A" in servizio presso l'ASP di Ragusa presentava istanza di rimborso delle spese legali dallo stesso sostenute per la sua difesa, nel procedimento penale pendente in avanti il Tribunale di Ragusa con il n.° 2593/2010 RG N.R., avviato nei suoi confronti per fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio che sono stati ritenuti dall'A.G. inquirente rientranti nelle fattispecie criminose p. e p. dall'art. 323 c.p.;

Preso atto che con la sentenza n.° 543, resa in data 08.04.2014 dal Tribunale di Ragusa e depositata il 23.05.14, prodotta dall'istante in uno alla domanda di rimborso, lo stesso è stato assolto dal reato ascrittogli "perché il fatto non costituisce reato";

Atteso che l'art. 25 del CCNL dell'8.6.2000 dell'area della dirigenza sanitaria professionale, tecnica ed amministrativa del S.S.N., ove è inquadrato il Dirigente in questione, odierno istante, è così disposto:

1. *L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.*

2. *Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.*

3. *L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa.*

4. *E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987.*

Considerato che l'Azienda ha sempre riconosciuto, il rimborso delle spese legali sostenute da tutti i dipendenti delle UU.SS.LL. per la propria difesa in giudizio, in applicazione dell'art. 41 del DPR 270/87, che già prevedeva tale principio, prima della privatizzazione del pubblico impiego, ed oggi in virtù del richiamato art. 25 del CCNL dell'8.6.2000 della dirigenza Amministrativa e Tecnica, nonché dell'art. 26 del CCNL dell'8.6.2000 per la dirigenza medica e dell'art. 26 del CCNL 2000-2001 per il personale del Comparto, nella misura disposta da direttive aziendali vigenti ed oggi in virtù del regolamento aziendale approvato con delibera n.° 719 del 1 aprile 2015;

Vista la parcella n.° 2/14 del 02.01.2014 di €. 500,00 rilasciata per quietanza dell'acconto corrisposto all'Avv. Maria Concetta CATERA dal Dirigente in questione per il processo penale per la fase davanti al GIP in cui il professionista lo ha assistito e la parcella n.° 25/14 del 26.11.2014 di €. 955,68 rilasciata a saldo per la medesima fase processuale;

Vista la parcella n.° 2/2014 del 14.1.2014 di €. 1.000,00 rilasciata per quietanza dell'acconto e la parcella n.° 26/2014 di €. 1.772,00 corrisposti a saldo all'avv. Alessandro SITTINIERI che ha seguito il Dirigente nella fase processuale avanti al GUP e nelle tre udienze collegiali;

Accertato che le suddette parcelle sono state calcolate in conformità con le disposizioni Aziendali e risultano inferiori ai calcoli simulati ottenuti applicando le tariffe professionali di cui al D.M. 55/2014;

Atteso che, al fine di dirimere ogni dubbio sulla esistenza di un conflitto di interessi, è stato avviato un procedimento disciplinare da parte dell'Ufficio Disciplinare dell'ASP per accertare eventuali ipotesi di responsabilità di natura disciplinare sui medesimi fatti oggetto del processo penale;

Considerato che il procedimento disciplinare ha escluso in modo assoluto ogni responsabilità concludendo per l'archiviazione del procedimento medesimo;

Ritenuto, pertanto, di poter accogliere la istanza di rimborso come sopra avanzata previa autorizzazione della relativa spesa pari a complessive Euro 4.227,68;

Sentiti i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

Per tutti i motivi sopra esposti da intendersi qui di seguito ripetuti e trascritti:

- **Accogliere** l'istanza di rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa dal Dirigente, Dott. F.P. matr. 6423 per i giudizi meglio descritti in premessa, definito con sent. n. 543/14 del Tribunale di Ragusa di assoluzione perché il fatto non costituisce reato.
- **Liquidare e pagare** la somma di Euro 4.227,68, documentata dalle fatture n. 2/14 e 25/14 dell'avv. Maria Concetta CATERA e dalle fatture n.° 2/2014 e n.° 26/2014 dell'avv. Alessandro SITTINIERI al dirigente dott. F.P. matricola n. 6423, le cui generalità sono secretati a tutela della privacy e possono essere visionati nell'allegata busta ai fini del detto rimborso dal personale addetto, prelevando la somma del conto di costo n.° 502020122 denominato "rimborso spese legali ai dipendenti" che ne presenta la disponibilità.

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	6423		
Visto: Il Direttore del Settore Economico Finanziario		Il Contabile	
			